



## LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22 07 1991 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 7 8 1991 N. 10

*Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali.*

### ARTICOLO 1

(Contributi alle Amministrazioni provinciali)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia turistica delegate alle Province ai sensi della vigente normativa regionale oltre ai proventi di qualsiasi natura già disciplinati dagli appositi articoli di detta normativa sono riconosciuti alle Amministrazioni Provinciali ulteriori contributi. 2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale e tengono conto del costo del personale previsto nella tabella allegata alla presente legge ai sensi dell'articolo 2 della consistenza delle singole funzioni delegate e dell'ammontare dei proventi previsti dalla previgente normativa.

### ARTICOLO 2

(Trasferimento personale)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate in materia turistica le Province procedono ad un adeguamento del proprio organico corrispondente ai posti di organico di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge. 2. Le Province procedono alla copertura dei posti con il personale trasferito dagli Enti turistici sub - regionali (Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di soggiorno e turismo) ai sensi dell'articolo 31 quarto comma della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 << Organizzazione turistica regionale >> e dell'articolo 5 primo comma della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 << Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali >> e con il personale trasferito dalla Regione attraverso i processi di mobilità. 3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento ivi compresa l'anzianità già maturata.

### ARTICOLO 3

(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del trasferimento il personale da trasferire ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 è messo a disposizione delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. 2. Fino alla data dell'effettivo trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni provinciali al personale messo a disposizione continuano ad applicarsi le norme vigenti presso gli Enti turistici sub - regionali di appartenenza relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività previdenza e quiescenza. Le relative spese sono a carico degli Enti turistici sub - regionali di appartenenza.

### ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

#### ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi

nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1991:

**ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 2**

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1991: - riduzione di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8415 << Contributi agli enti turistici subregionali per spese di personale >>; OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 luglio 1991

**ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 3**

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1991:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 0561 << Fondo per l' esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di turismo >> con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 luglio 1991

**ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 4**

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 luglio 1991

**TABELLA << A >> (Art. 2)**

***Posti in organico trasferiti alle Province***

**ATTO ALLEGATO**

Amministrazioni Provinciali

Qualifiche Genova Imperia La Spezia Savona 4 2 2 2 2 6 1 1 1 1 7 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 q. d. 1 1 Totale 6 5 5 6

**RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:**

\_\_\_Anno:1991

\_\_\_Num:0013

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:10

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1991